

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR), PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) E PER LA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT), STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle fasi finali del Campionato Under 19 maschile (Final Four), per le fasi finali del Campionato Under 19 femminile (Final Eight) e per la Coppa Italia Under 19 maschile (Final Eight), stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto che i calendari delle competizioni in premessa, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
- il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire, alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire, entro le ore 11.00 dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina